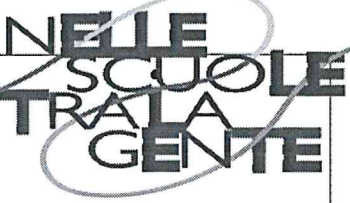


	Note in UIL Uil Scuola Torino - Via Bologna, 11 Tel. 011/58.57.013 torino@uilsuola.it; torino2@uilsuola.it 14 Novembre 2024	
da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70		

**A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.**

POSIZIONI ECONOMICHE ATA

IN ALLEGATO

La SCHEDELLA DELLA UIL SCUOLA

Le FAQ DEL MINISTERO



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Modalità di attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all'interno delle Aree

- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in via definitiva in data 18 gennaio 2024 e, in particolare, gli articoli 30, 52, 59 e 79 e la tabella E.1.9 allegata al citato Contratto;
- VISTA la Sequenza Contrattuale relativa al personale ATA, prevista dell'articolo 62 del CCNL Comparto Scuola 29/11/2007 e sottoscritta il 25 luglio 2008;
- VISTO l'Accordo Nazionale sottoscritto il 20 ottobre 2008 in applicazione dell'articolo 2 della citata Sequenza Contrattuale, relativo all'attribuzione della prima posizione economica al personale ATA;
- VISTO l'Accordo Nazionale sottoscritto il 12 marzo 2009 in applicazione dell'articolo 2 della citata Sequenza Contrattuale, relativo all'attribuzione della seconda posizione economica al personale ATA;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito”*, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 300 del 27 dicembre 2023;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *“Codice dell'Amministrazione digitale”* e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”* e, in particolare, l'articolo 3, comma 7, sullo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2016, n. 181, concernente il *“Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 agosto 2022, n. 221, recante le dotazioni organiche del personale ATA per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con eventuale revisione annuale;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 agosto 2023, n. 165, concernente la revisione delle dotazioni organiche del personale ATA relative all'anno scolastico 2023/2024, registrato alla Corte dei Conti in data 11 settembre 2023 con numero 2432;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e, in particolare, l'articolo 35, concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove, al comma 3, è disposto che è consentito il ricorso *“all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione”*, nonché l'articolo 35-ter, sul portale unico del reclutamento;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, *“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 155, recante *“Determinazione delle classi di laurea magistrale”*;
- VISTO il decreto di concerto tra il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ai sensi della Tabella di equiparazione DL - LS - LM di cui al citato decreto;
- VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante *“Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”*;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano*



Il Ministro dell'istruzione e del merito

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, l'articolo 3, comma 4 – bis che prevede per le persone con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), misure specifiche e strumenti compensativi per effettuare senza penalizzazioni le prove concorsuali;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2021, n. 307, recante *"Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento"*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;

VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. *"GDPR"*;

CONSIDERATO che il CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in via definitiva in data 18 gennaio 2024 e, in particolare, gli articoli 30, 52, 59 e 79, hanno introdotto una nuova disciplina negoziale relativa all'attribuzione delle posizioni economiche all'interno delle aree in cui si articola il sistema di classificazione professionale del personale ATA, di cui al Titolo IV, Capo I, del citato Contratto;

CONSIDERATO che l'articolo 50 del nuovo CCNL ha annunciato un nuovo sistema di classificazione professionale del menzionato personale, attualmente articolato nelle aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni le quali sostituiscono le previgenti aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del nuovo CCNL;

CONSIDERATA la necessità di regolare, in attuazione dell'articolo 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in via definitiva in data 18 gennaio 2024, i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all'interno delle Aree nonché il numero delle posizioni economiche attribuibili;

VISTO il decreto direttoriale AOODGRUF n. 1198 del 27 giugno 2024, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero in data 8 luglio 2024 al n. 528, con il quale è stato costituito il Fondo per le posizioni economiche del personale ATA;

PRESO ATTO che in occasione del confronto con le Organizzazioni sindacali, avente ad oggetto la definizione del criterio di distribuzione delle risorse disponibili del Fondo per le posizioni economiche del personale A.T.A. di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 2024, svoltosi in data 7 marzo 2024 e proseguito in data 14 marzo 2024 è stata condivisa con l'Amministrazione la scelta di riparto delle risorse in misura proporzionale al precedente impiego dei contingenti finanziari originariamente stanziati per ciascuna delle Aree contrattuali interessate,

DECRETA

Articolo 1



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Ministero: Ministero dell'istruzione e del merito;
 - b) CCNL 2024: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in via definitiva in data 18 gennaio 2024;
 - c) Accordo del 2006: l'Accordo nazionale del 10 maggio 2006 relativo alla prima posizione economica;
 - d) Accordi del 2008 e 2009: l'Accordo nazionale 20 ottobre 2008, sulla prima posizione economica, e l'Accordo nazionale 12 marzo 2009 sulla seconda posizione economica;
 - e) Fondo: Fondo per le posizioni economiche del personale A.T.A. di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 2024;
 - f) C.C.N.L. 2004 – 2005: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il secondo biennio economico 2004-2005 del personale del comparto scuola sottoscritto il 7 dicembre 2005.
 - g) C.C.N.L. del 29 novembre 2007: Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007 sottoscritto il 29 novembre 2007;
 - h) Sequenza contrattuale 2008: Sequenza Contrattuale relativa al personale ATA, prevista dell'articolo 62 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 e sottoscritta il 25 luglio 2008.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto individua per il triennio 2024/25, 2025/26 e 2026/27 i criteri di riparto del Fondo per le posizioni economiche del personale A.T.A. nel quale confluiscono, nei loro valori annuali, le risorse finanziarie previste dall'art. 79 del C.C.N.L. 2024 che ammontano a complessivi euro 137.720.000,00 lordo stato.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:
 - a) 73.216.027,72 euro lordo stato destinati per la conferma (euro 65.045.795,76 LS) e la rivalutazione (euro 8.170.231,96 LS) delle n. 51.941 posizioni economiche in godimento da parte del personale in servizio titolare della prima o della seconda posizione economica di cui all'articolo 7, comma 4, del C.C.N.L. 2004 – 2005 e all'articolo 50 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, come sostituito dall'articolo 2 della Sequenza contrattuale 2008;
 - b) 64.503.972,28 euro lordo stato destinati per l'istituzione di 46.297 nuove posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.).

Articolo 3

Conferma e rivalutazione delle posizioni economiche in essere sulla base della previgente disciplina in materia

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per la quota fino a euro 65.045.795,76 lordo stato, sono confermate le 51.941 posizioni economiche in godimento del personale in servizio titolare della prima o della seconda posizione economica di cui all'articolo 7, comma 4, del C.C.N.L. 2004 – 2005 e all'articolo 50 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, come



Il Ministro dell'istruzione e del merito

sostituito dall'articolo 2 della Sequenza contrattuale 2008 ripartite tra le aree contrattuali beneficiarie come indicato nella Tabella 1) dell'Allegato <<A>>.

2. A valere sulla quota disponibile del Fondo, fino a euro 8.170.231,96 lordo stato, sono rivalutate a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale di cui all'articolo 59, comma 1, le posizioni economiche di cui al precedente comma in godimento da parte del personale in servizio alla data predetta, attribuendo alle medesime i nuovi valori previsti dal successivo articolo 6. L'importo della posizione economica è pertanto incrementato:
 - A) per i Collaboratori da euro 600 a euro 700 e quindi per euro 100 lordo dipendente;
 - B) per gli Operatori da euro 600 a euro 800 e quindi per euro 200 lordo dipendente;
 - C) per gli Assistenti da euro 1200 a euro 1300 e quindi per euro 100 lordo dipendente in ordine alla prima posizione economica e da euro 1800 a euro 2000 e quindi per euro 200 lordo dipendente in ordine alla seconda posizione economica.
3. Gli oneri complessivi, articolati per singolo profilo professionale, sono riportati nella Tabella 2) dell'Allegato <<A>>, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 4

Personale collocato nelle graduatorie formulate sulla base della previgente disciplina in materia

1. Concluse le procedure selettive di cui all'articolo 5, comma 5, all'atto del conferimento delle nuove posizioni economiche, gli Ambiti Territoriali provvedono prioritariamente ad attribuire la posizione economica al personale collocato nelle graduatorie definitive di cui agli Accordi 2008 e 2009 che abbiano già in precedenza superato il corso di formazione e che non siano stati dichiarati decaduti dalla procedura, subordinatamente alla conservazione dei requisiti di ammissione e secondo l'ordine di graduatoria.
2. Il personale già utilmente collocato nelle graduatorie predette e trasferito in altra provincia rispetto a quella di presentazione della domanda ha diritto all'attribuzione della posizione economica nella provincia di nuova titolarità.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 non deve presentare domanda.
4. Le posizioni economiche assegnate dagli Ambiti Territoriali ai sensi del presente articolo vanno scomutate dai rispettivi contingenti provinciali di cui all'Allegato <> del presente decreto.
5. Gli importi delle posizioni economiche conferite al personale predetto sono quelli previsti dall'articolo 6.
6. L'onere per il finanziamento di quanto disposto ai sensi del presente articolo è a carico della parte disponibile del Fondo di cui al successivo articolo 5.

Articolo 5

Nuove posizioni economiche

1. La quota di 64.503.972,28 euro lordo stato destinata all'istituzione di 46.297 nuove posizioni economiche di cui al comma 2, lett. b) dell'articolo 2 è così ripartita:
 - a) 27.645.176,94 euro lordo stato destinati per l'istituzione di n. 28.539 nuove posizioni economiche nell'Area dei Collaboratori;
 - b) 91.531,14 euro lordo stato destinati per l'istituzione di n. 82 nuove posizioni economiche nell'Area degli Operatori;
 - c) 22.576.390,30 euro lordo stato destinati per l'istituzione di n. 12.549 nuove prime posizioni economiche nell'Area degli Assistenti;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- d) 14.190.873,90 euro lordo stato destinati per l'istituzione di n. 5.127 nuove seconde posizioni economiche nell'Area degli Assistenti.
2. Il contingente di n. 46.297 nuove posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), in attuazione dell'articolo 52 del CCNL 2024, è attribuito, nel rispetto dei requisiti di seguito specificati, secondo il programma di riparto delle risorse economiche tra le varie Aree contrattuali e di suddivisione del numero di benefici per profilo professionale contenuto nelle tabelle 4), 5.1.) e 5.2.) dell'allegato <<A>> del presente decreto. Il criterio di riparto delle disponibilità finanziarie di cui al presente articolo è stato determinato in sede di confronto sindacale ai sensi dell'articolo 30, comma 9, lett. a6) del C.C.N.L. 2024 in misura proporzionale ai contingenti finanziari originariamente stanziati per ciascuna area contrattuale dai precedenti C.C.N.L. come riportati nella seconda colonna della Tabella 4) dell'Allegato <<A>>.
 3. Il contingente di n. 46.297 nuove posizioni economiche è ripartito a livello territoriale in misura proporzionale sulla base della consistenza dell'organico di diritto provinciale di ciascuna delle Aree professionali beneficiarie secondo le tabelle contenute nell'allegato <>.
 4. I contingenti stabiliti nell'allegato <> si incrementano del numero di benefici economici che tornano disponibili ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del presente decreto e sostituiscono i contingenti fissati con i precedenti Accordi nazionali del 2006 e del 2008 con riguardo alla prima posizione economica e del 12 marzo 2009 con riguardo alla seconda posizione economica.
 5. L'attribuzione delle 46.297 nuove posizioni economiche avviene mediante procedure selettive attivate dal Ministero, salvo quanto previsto dal precedente articolo 4.

Articolo 6

Importi delle posizioni economiche

1. La posizione economica è determinata in euro 700 annui lordo dipendente (968,66 euro LS) da corrispondere in tredici mensilità per il personale dell'Area dei Collaboratori e in euro 800 annui lordo dipendente (1.107,04 euro LS) da corrispondere in tredici mensilità per il personale dell'Area degli Operatori.
2. Per il personale dell'Area degli Assistenti la prima posizione economica è determinata in euro 1.300 annui lordo dipendente (1.798,94 euro LS) da corrispondere in tredici mensilità e la seconda posizione economica è determinata in euro 2.000 annui lordo dipendente (2.767,60 euro LS) da corrispondere in tredici mensilità. La seconda posizione economica può essere conferita solo al personale inquadrato nel ruolo degli Assistenti amministrativi e degli Assistenti tecnici dell'Area contrattuale degli Assistenti.

Articolo 7

Uffici competenti

1. Gli Uffici scolastici regionali, attraverso gli Ambiti territoriali, provvedono, per le province di rispettiva competenza, alle fasi di acquisizione delle domande presentate dagli interessati, alla verifica dei titoli di anzianità di servizio di cui all'Allegato <<C>>, dichiarati quale titolo di preferenza da far valere in caso di parità di punteggio ottenuto nella prova di valutazione di cui all'articolo 12 del presente decreto, e alla compilazione delle graduatorie provinciali, assicurando le informazioni e il supporto necessari per la corretta e puntuale attuazione delle procedure nel rispetto della tempistica programmata.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

2. Agli Uffici scolastici è attribuito il compito di svolgere le necessarie attività istruttorie ai fini della verifica della permanenza delle condizioni per il godimento della posizione economica in capo al personale beneficiario e di provvedere a segnalare tempestivamente le eventuali decadenze dal beneficio ai competenti uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Amministrazione centrale di questo Ministero.

Articolo 8 Destinatari

1. Possono partecipare alle procedure selettive per l'attribuzione di posizioni economiche i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nell'Area dei Collaboratori, nell'Area degli Operatori o nell'Area degli Assistenti che, all'avvio dell'anno scolastico in cui è indetta la selezione, abbiano maturato nell'area un'anzianità di servizio di almeno cinque anni. Non rileva l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
2. Ai fini del computo del periodo di anzianità di servizio richiesto dal precedente comma è pure utile il servizio, anche non continuativo, effettivamente prestato nell'Area con rapporti di lavoro a tempo determinato; a tal fine, si considera annualità di servizio il servizio prestato per dodici mesi, i mesi interi sono considerati come da calendario, mentre le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computato in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a quindici giorni si considera come mese intero.
3. In sede di prima applicazione della procedura e dunque per il triennio 2024/25, 2025/26 e 2026/27, possono presentare domanda per l'attribuzione della posizione economica nell'Area degli Operatori i dipendenti inquadrati nel profilo professionale di Operatore dei servizi agrari con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturata nell'Area As del previgente ordinamento professionale.
4. Le posizioni economiche possono essere corrisposte anche al personale A.T.A. in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero e a quello collocato fuori ruolo a qualsiasi titolo ovvero in posizione di status equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato nel ruolo di appartenenza.

Articolo 9 Termini e modalità di presentazione delle istanze

1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, per il profilo professionale di inquadramento e nella provincia di titolarità. Il personale che ha perso la titolarità deve presentare domanda nella provincia di ultima titolarità.
2. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione decorre dalle ore 12 del giorno di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero e fino alle ore 23.59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
3. I candidati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura esclusivamente in modalità telematica. Il servizio è raggiungibile attraverso l'applicazione "*Piattaforma Concorsi e Procedure selettive*", collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it attraverso il percorso "*Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio*". Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "*Istanze on line*".
4. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:



Al Ministro dell'istruzione e del merito

- a) il cognome e il nome;
 - b) la data, il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, il numero telefonico nonché il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati, contattando l'Ambito responsabile della procedura;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - d) il godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;
 - e) posizione regolare nei riguardi del servizio di leva (per coloro che sono soggetti all'obbligo);
 - f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - g) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti equiparati o sentenze di patteggiamento (in caso positivo specificare quali);
 - h) di non avere in corso procedimenti penali o procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (in caso positivo specificare quali);
 - i) il possesso dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito e di titoli di anzianità di servizio, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda;
 - j) se abbia l'esigenza, ai sensi della normativa vigente, di tempi aggiuntivi, misure specifiche o strumenti compensativi per l'espletamento della prova. Tali richieste devono essere corredate da apposita certificazione, rilasciata dalla competente struttura sanitaria, con le modalità descritte dal successivo articolo 12;
 - k) di aver maturato un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nell'area per la quale si fa richiesta di attribuzione del beneficio;
 - l) il possesso dei titoli di anzianità di servizio di cui all'Allegato <<C>> che danno luogo a preferenza a parità di punteggio nella prova di valutazione di cui all'articolo 12. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda;
 - m) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. È consentita ai candidati la possibilità di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza di cui al comma 3, anche se già precedentemente inviata; in tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
7. L'Amministrazione scolastica non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Articolo 10

Accesso ai corsi di formazione

1. Tutto il personale di cui all'articolo 8 è ammesso, previa presentazione della domanda di cui all'art. 9 del presente decreto, ai corsi di formazione di cui al successivo articolo 11.
2. Qualora le risorse destinate alla formazione non siano sufficienti a garantire la formazione a tutto il personale che abbia presentato domanda per l'attribuzione della posizione economica, è ammesso a frequentare il corso di formazione un numero di aspiranti pari al 130 % dei posti disponibili da individuarsi mediante prova selettiva consistente nella somministrazione di un test a risposta multipla secondo le modalità che saranno tempestivamente comunicate dal Ministero.

Articolo 11

Formazione

1. La frequenza dei corsi di formazione è considerata servizio a tutti gli effetti.
2. I corsi, definiti secondo l'Allegato D, costituente parte integrante del presente decreto, sono strutturati in attività asincrone in modalità e-learning consistenti in videolezioni fruibili autonomamente, entro 45 giorni dal loro avvio, su apposita piattaforma secondo le modalità che saranno tempestivamente comunicate dal Ministero.
3. Il personale utilizzato o assegnato provvisoriamente in altra provincia conserva il diritto allo svolgimento delle attività formative per le quali è stato ammesso e i diritti di graduatoria nella provincia di titolarità.
4. Il trasferimento in altra provincia non comporta decadenza dalle attività formative alle quali l'aspirante è stato ammesso, salvo quanto disposto dal successivo articolo 14, comma 3, in ordine ai diritti di graduatoria per l'attribuzione della posizione economica.
5. Il personale che sia assente dal servizio per giustificato motivo può partecipare, a richiesta, all'attività formativa.
6. A conclusione del corso di formazione è prevista una prova finale di valutazione da svolgersi secondo le modalità e nel rispetto della tempistica indicata nel successivo articolo 12.
7. La mancata partecipazione al corso di formazione o la frequenza inferiore ai tre quarti della durata del corso ovvero il mancato svolgimento delle attività proposte comporta l'esclusione dalla prova finale e la decadenza dalla procedura.

Articolo 12

Prova finale di valutazione

1. Il calendario della prova, con indicazione della data e dell'ora di svolgimento della stessa, è pubblicato con avviso sul sito internet del Ministero almeno 20 giorni prima del suo svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La prova finale di valutazione consiste in un'unica prova in modalità telematica da remoto composta da n. 20 quesiti a risposta multipla, distinti per profilo professionale e posizione economica, somministrati a ciascun candidato in ordine casuale, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze che devono intendersi acquisite con la partecipazione alle attività di formazione nell'ambito delle specifiche tematiche che formano oggetto del programma del corso di formazione.
3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta. A ciascun quesito sarà attribuito il seguente punteggio:



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- risposta esatta: punti 1;
 - mancata o errata risposta: punti 0.
4. La durata della prova è pari a 30 minuti, fatti salvi gli eventuali tempi aggiuntivi disposti a favore delle categorie di candidati di cui al successivo comma 6.
 5. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti alla prova, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità, in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
 6. Ai candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia o con disturbi specifici di apprendimento sono assegnati, a richiesta in sede di presentazione della domanda di partecipazione, tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova nonché la possibilità di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura o scrittura o di sostituire la prova scritta con un colloquio orale di contenuto analogo. I candidati predetti dovranno documentare le proprie condizioni in apposito spazio disponibile sul format elettronico di presentazione della domanda di partecipazione con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova.
 7. Con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione è costituito un Comitato tecnico, cui è attribuito il compito di predisporre o di validare, qualora predisposti da un soggetto esterno, i quesiti oggetto delle prove.

Articolo 13 **Formulazione delle graduatorie**

1. Gli aspiranti sono graduati per ciascun profilo professionale in ogni provincia in ordine decrescente in base al punteggio ottenuto nella prova finale di valutazione al termine del corso di formazione. In caso di parità di punteggio, precede il candidato con maggiore anzianità di servizio, secondo quanto disposto nell'articolo 7 del presente decreto. A parità di merito e di titoli di anzianità di servizio come dichiarati ai sensi dell'Allegato <<C>>, la preferenza è determinata in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82.
2. Entro trenta giorni dallo svolgimento della prova finale di valutazione e dell'invio delle relative graduatorie agli Ambiti territoriali, gli stessi, sulla base delle graduatorie formulate all'esito del corso di formazione, verificate le precedenze nelle ipotesi di candidati che hanno ottenuto parità di valutazione, pubblicano le graduatorie provinciali provvisorie sul proprio sito Internet. Dette graduatorie sono pubblicate anche sul sito internet degli Uffici scolastici regionali.
3. Entro dieci giorni gli interessati possono presentare reclamo all' Ambito territoriale competente avverso la posizione in graduatoria.
4. Con successivo decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o del dirigente dell'Ambito territoriale a tal fine delegato sono approvate le graduatorie definitive.
5. Avverso il decreto di approvazione della graduatoria definitiva è ammesso ricorso dinanzi al Giudice Ordinario territorialmente competente.
6. Le graduatorie hanno validità triennale.



Al Ministro dell'istruzione e del merito

Articolo 14 Norme di disciplina

1. L'attribuzione della posizione economica è finalizzata alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. Al personale titolare di posizione economica possono essere conferiti specifici incarichi ai sensi dell'art. 54 del C.C.N.L. 2024 secondo quanto previsto dal comma 4 della citata disposizione del C.C.N.L. 2024.
2. Per il personale che accetta contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 70 del C.C.N.L. 2024 la corresponsione del beneficio della posizione economica è sospesa per tutta la durata della prestazione di servizio a tempo determinato. Il personale aspirante al beneficio ha diritto, anche in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 70 del C.C.N.L. 2024, all'accesso alle attività formative di cui all'articolo 11.
3. Il trasferimento in altra provincia rispetto a quella di inserimento nella graduatoria comporta per il personale che abbia già superato il corso di formazione la perdita dei diritti di graduatoria per l'attribuzione della posizione economica nella provincia per cui ha fatto domanda salvo il diritto, a domanda dell'interessato, all'inserimento nella graduatoria della provincia di nuova titolarità in coda rispetto agli altri aspiranti ivi già utilmente collocati.
4. Il personale titolare di posizione economica che, a seguito delle operazioni di mobilità territoriale, sia trasferito in altra provincia conserva il godimento della posizione economica e la corresponsione del beneficio economico viene disposta dall'Ufficio provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze della provincia di nuova titolarità. Le posizioni economiche del personale trasferito in altra provincia non sono reintegrate nelle rispettive province di provenienza, ma incrementano il contingente delle posizioni economiche assegnate alla provincia di nuova titolarità.
5. Al personale titolare di posizione economica che presta servizio con orario a tempo parziale l'importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all'orario di servizio prestato.
6. L'acquisizione di nuova posizione economica non è cumulabile con quella eventualmente già in godimento.
7. Conserva il godimento del beneficio il personale titolare di posizione economica che, a seguito di mobilità professionale all'interno della propria area di inquadramento contrattuale, consegua il passaggio da un profilo professionale all'altro.
8. Le posizioni economiche cessano di essere corrisposte in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dal servizio del dipendente o in caso di progressione tra le aree. In tale ultima ipotesi, qualora il trattamento stipendiale spettante nella nuova area sia inferiore alla somma di posizione economica e trattamento stipendiale in godimento nella precedente area, il dipendente conserva ad personam – in tutto o in parte – la posizione economica in godimento fino a concorrenza del precedente trattamento economico (stipendio più posizione economica). La posizione economica conservata ad personam è riassorbita con il passaggio a posizione stipendiale successiva o in caso di acquisizione di nuova posizione economica nella nuova area di inquadramento.
9. Nel rispetto dei limiti temporali di vigenza delle graduatorie, le posizioni economiche riassorbite per cessazione dal servizio o per progressione tra le aree del dipendente senza diritto alla conservazione della posizione ad personam vengono riassegnate, secondo l'ordine di graduatoria, al personale utilmente inserito nelle graduatorie definitive di cui all'articolo 13 del profilo professionale corrispondente a quello in cui si è verificato il riassorbimento.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Articolo 15 Compensazioni

1. Le posizioni economiche eccedenti, per assenza di titolari ovvero di domande, possono essere assegnate con provvedimento a cura del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale al contingente di altra provincia del territorio regionale relativo al medesimo o ad altro profilo professionale afferente alla stessa area contrattuale.
2. Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale può altresì assegnare le posizioni economiche eccedenti a profili professionali di diversa area contrattuale nell'ambito del territorio regionale purché ciò non concretizzi aggravio economico per la finanza pubblica.
3. Tali compensazioni devono essere tempestivamente comunicate al Ministero.

Articolo 16 Trattamento dei dati personali

1. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.
2. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura di selezione e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità e nel rispetto della normativa specifica.
3. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e), nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera d) e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii.
4. Il conferimento dei dati, tranne quelli indicati come facoltativi, è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione. Il mancato o parziale adempimento non consente di accedere alla procedura.
5. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell'Istruzione e del Merito per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali.
6. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono.
7. I dati sono comunicati in qualità di responsabile del trattamento dati alla società di gestione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché trattati dal personale degli UU.SS.RR e del Ministero autorizzato. I dati potranno inoltre essere comunicati, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, ad altre pubbliche amministrazioni.
8. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.
9. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'USR competente per la procedura concorsuale cui l'interessato ha partecipato.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

10. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).
11. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Ministero è contattabile al seguente indirizzo email: rpd@istruzione.it.

Articolo 17

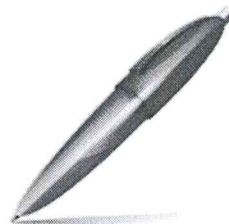
Oneri finanziari

1. Alla copertura degli oneri finanziari relativi alla procedura si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le posizioni economiche del personale ATA costituito ai sensi dell'art. 79 C.C.N.L. sulle disponibilità finanziarie rinvenute sui capitoli 2349/pg 01 e pg 04, 2354/pg 01 e pg 04, 2327/pg 01 e 2345/pg 01 del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il presente decreto è inviato all'Ufficio centrale di bilancio e alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO



POSIZIONI ECONOMICHE PERSONALE ATA
PROCEDURA SELETTIVA
DOMANDE DAL 14 NOVEMBRE AL 13 DICEMBRE 2024

Modalità di attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all'interno delle Aree in base al Decreto Ministeriale n. 140 del 12 luglio 2024.

Chi può partecipare alle procedure

Possono partecipare alle procedure selettive per l'attribuzione di posizioni economiche i dipendenti con rapporto di lavoro **a tempo indeterminato** inquadrati

- nell'Area dei Collaboratori;
- nell'Area degli Operatori;
- nell'Area degli Assistenti

che, all'avvio dell'anno scolastico, abbiano maturato nell'area **un'anzianità di servizio di almeno cinque anni**.

In tale servizio vanno conteggiate anche le **supplenze annuali** ed il servizio svolto anche in maniera **non continuativo ma effettivamente prestato nell'Area per la quale si concorre**.

Si considera "**annualità di servizio**" il servizio prestato per dodici mesi:

- i mesi interi sono considerati come da calendario;
- le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computato in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a quindici giorni si considera come mese intero.

Nel servizio non si considera l'anno scolastico in corso.

Le presenti disposizioni si applicano anche al personale A.T.A. in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane **all'estero** e a quello **collocato fuori ruolo a qualsiasi titolo** ovvero in posizione di status equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato nel ruolo di appartenenza.

Nota bene: OPERATORE DEI SERVIZI AGRARI (EX Area AS - ADETTI ALLE AZIENDE AGRARIE)

Possono partecipare per l'attribuzione della posizione economica nell'Area degli Operatori anche i dipendenti inquadrati nel profilo professionale di Operatore dei servizi agrari con



almeno cinque anni di anzianità di servizio maturata nell'Area As del previgente ordinamento professionale.

Domande di partecipazione

I candidati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare istanza di partecipazione, per il profilo professionale di inquadramento, **nella provincia di titolarità**.

Il personale che **ha perso la titolarità** deve presentare domanda **nella provincia di ultima titolarità**.

Modalità

Le istanze di partecipazione potranno essere inviate dal **14 novembre e fino al 13 dicembre** esclusivamente in modalità telematica.

Il servizio è raggiungibile attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it attraverso il percorso "Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio".

Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line".

Sarà possibilità modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza della domanda, anche se già precedentemente inviata.

Chi non deve presentare domanda

- Il personale che ha già in precedenza superato il corso di formazione e non è stato dichiarato decaduto dalla procedura, subordinatamente alla conservazione dei requisiti di ammissione e secondo l'ordine di graduatoria.
- Il personale utilmente collocato nelle graduatorie predette e trasferito in altra provincia rispetto a quella di presentazione della domanda ha diritto all'attribuzione della posizione economica nella provincia di nuova titolarità.

Numero di posizioni e ripartizione

La ripartizione delle **46.297** nuove posizioni economiche:

- **28.539** nell'Area dei Collaboratori;
- **82** nell'Area degli Operatori;
- **12.549** prime posizioni economiche nell'Area degli Assistenti;
- **5.127** seconde posizioni economiche nell'Area degli Assistenti.



Accesso ai corsi di formazione ed eventuale prova selettiva

Tutto il personale in possesso dei requisiti richiesti, previa presentazione della domanda di partecipazione, **è ammesso ai corsi di formazione.**

Qualora le risorse destinate alla formazione **non siano sufficienti** a garantire la formazione a tutto il personale che abbia presentato domanda, **è ammesso a frequentare il corso un numero di aspiranti pari al 130% dei posti disponibili da individuarsi mediante prova selettiva.**

Il calendario della prova, con indicazione della data e dell'ora di svolgimento della stessa, sarà pubblicato con avviso sul sito internet del Ministero almeno 20 giorni prima del suo svolgimento.

La prova finale di valutazione consiste **in un'unica prova in modalità telematica da remoto composta da n. 20 quesiti a risposta multipla**, distinti per profilo professionale e posizione economica, somministrati a ciascun candidato in ordine casuale.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta.

A ciascun quesito sarà attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: **punti 1;**
- mancata o errata risposta: **punti 0;**

La durata della prova è pari a 30 minuti.

Per i candidati con patologie limitatrici dell'autonomia o con disturbi specifici di apprendimento sono assegnati, a richiesta in sede di presentazione della domanda di partecipazione, tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova nonché la possibilità di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura o scrittura o di sostituire la prova scritta con un colloquio orale di contenuto analogo.

Formazione

La frequenza dei corsi di formazione è considerata servizio a tutti gli effetti.

I corsi sono strutturati in attività asincrone in modalità e-learning consistenti in videolezioni fruibili autonomamente, **entro 45 giorni** dal loro avvio, su apposita piattaforma secondo le modalità che saranno comunicate dal Ministero.

A conclusione del corso di formazione è prevista una prova finale di valutazione da svolgersi secondo le modalità e nel rispetto della tempistica che saranno successivamente indicati.



La mancata partecipazione al corso di formazione o la frequenza inferiore ai tre quarti della durata del corso ovvero il mancato svolgimento delle attività proposte comporta l'esclusione dalla prova finale e la decadenza dalla procedura.

NB: Il personale che sia assente dal servizio per giustificato motivo può partecipare, a richiesta, all'attività formativa.

Personale assegnato o trasferito in altra provincia e corso di formazione

Assegnazione o utilizzazione in altra provincia e svolgimento del corso

Il personale utilizzato o assegnato provvisoriamente in altra provincia conserva il diritto allo svolgimento delle attività formative per le quali è stato ammesso e i diritti di graduatoria nella provincia di titolarità.

Ammissione al corso e trasferimento in altra provincia

Il trasferimento in altra provincia non comporta decadenza dalle attività formative alle quali l'aspirante è stato ammesso.

Superamento del corso e trasferimento in altra provincia

Il trasferimento in altra provincia rispetto a quella di inserimento nella graduatoria comporta per il personale che abbia già superato il corso di formazione la perdita dei diritti di graduatoria per l'attribuzione della posizione economica nella provincia per cui ha fatto domanda salvo il diritto, a domanda dell'interessato, all'inserimento nella graduatoria della provincia di nuova titolarità in coda rispetto agli altri aspiranti ivi già utilmente collocati.

Formulazione delle graduatorie e preferenze

Gli aspiranti sono graduati per ciascun profilo professionale in ogni provincia in ordine decrescente in base al punteggio ottenuto nella prova finale di valutazione al termine del corso di formazione.

In caso di parità di punteggio, precede il candidato con maggiore anzianità di servizio.

A parità di merito e di titoli di anzianità di servizio, la preferenza è così determinata:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;



- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b
 - g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
 - l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
 - n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
 - o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
 - p) minore età anagrafica.
- **Entro trenta giorni dallo svolgimento della prova finale** di valutazione e dell'invio delle relative graduatorie agli Ambiti territoriali, gli stessi, sulla base delle graduatorie formulate all'esito del corso di formazione, verificate le precedenze nelle ipotesi di candidati che hanno ottenuto parità di valutazione, pubblicano le graduatorie provinciali provvisorie sul proprio sito Internet.
 - **Entro dieci giorni** gli interessati possono presentare reclamo all'Ambito territoriale competente avverso la posizione in graduatoria.

NB: Le graduatorie hanno validità triennale.

Importi economici

Le posizioni economiche da corrispondere in **tredici mensilità** sono così determinate:

Area dei collaboratori	700
------------------------	-----



Area degli operatori	800
Area degli assistenti 1° Posizione Economica	1300
Area degli assistenti 2° Posizione Economica	2000

N.B. Al personale titolare di posizione economica che presta servizio con orario a tempo parziale l'importo è corrisposto in misura proporzionale all'orario di servizio prestato.

Compensazioni

Le posizioni economiche eccedenti, per assenza di titolari ovvero di domande, possono essere assegnate con provvedimento a cura del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale al contingente di altra provincia del territorio regionale relativo al medesimo o ad altro profilo professionale afferente alla stessa area contrattuale.

Mantenimento del beneficio

Conserva il godimento del beneficio il personale titolare di posizione economica che, a seguito di mobilità professionale all'interno della propria area di inquadramento contrattuale, consegua il passaggio da un profilo professionale all'altro.

Cessazione del beneficio

Cessazione a qualsiasi titolo: le posizioni economiche cessano di essere corrisposte in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dal servizio del dipendente.

Progressione tra le aree: In tale ipotesi, qualora il trattamento stipendiale spettante nella nuova area sia inferiore alla somma di posizione economica e trattamento stipendiale in godimento nella precedente area, il dipendente conserva ad personam – in tutto o in parte. La posizione economica in godimento fino a concorrenza del precedente trattamento economico (stipendio più posizione economica). Inoltre, la posizione economica conservata ad personam è riassorbita con il passaggio a posizione stipendiale successiva o in caso di acquisizione di nuova posizione economica nella nuova area di inquadramento.

La nostra posizione

Posizioni economiche Ata, Uil: attribuire i 64,5 milioni di euro ai lavoratori in attesa da anni - UILSCUOLA

POSIZIONI ECONOMICA ATA, LE FAQ DEL MINISTERO

Quante sono, come vengono attribuite e chi è ammesso a partecipare. Il ministero risponde a 15 quesiti riguardanti le posizioni economiche.

1) Cosa sono le posizioni economiche?

Le posizioni economiche sono un istituto del CCNL (articolo 52 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024) il quale consente la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale ATA sia mediante l'espletamento dell'attività lavorativa sia a seguito di formazione.

2) Quante tipologie di posizioni economiche esistono?

Il C.C.N.L. prevede due tipologie di posizioni economiche: la prima posizione economica può essere corrisposta al personale inquadrato in ciascuno dei ruoli professionali delle Aree dei Collaboratori, degli Operatori e degli Assistenti; solo al personale inquadrato nei profili professionali di Assistente amministrativo o di Assistente tecnico può essere corrisposta in via alternativa o la prima o la seconda posizione economica.

3) Quali Aree professionali possono beneficiare delle posizioni economiche?

Le posizioni economiche sono state previste nelle Aree dei Collaboratori, degli Operatori e nell'Area degli Assistenti per il personale di ruolo che all'avvio dell'anno scolastico in cui è indetta la procedura abbiano maturato nell'Area per la quale si chiede l'attribuzione della posizione economica un'anzianità di servizio di almeno 5 anni.

4) Come sono finanziate le nuove posizioni economiche?

Le posizioni economiche sono finanziate con le risorse del Fondo per le posizioni economiche del personale ATA previsto dall'art. 79 CCNL.

5) Quante nuove posizioni economiche sono istituite?

Sulla base dei criteri definiti in sede di confronto con le Organizzazioni sindacali verranno istituite nel complesso 46.297 nuove posizioni economiche così suddivise:

- n. 28.539 per l'area dei Collaboratori*
- n. 82 per l'area degli Operatori*
- n. 12.549 prime posizioni economiche per l'area degli Assistenti (così articolati: n. 9.050 per gli Assistenti amministrativi, n. 3.325 per gli Assistenti tecnici, n. 87 per Cuochi, n. 62 per Guardarobieri, n. 25 per Infermieri)*
- n. 5.127 seconde posizioni economiche per l'area degli Assistenti (così suddivise: n. 3.743 per Assistenti amministrativi e n. 1.384 per Assistenti tecnici)*

6) Come vengono attribuite le nuove posizioni economiche?

L'attribuzione delle posizioni economiche avviene mediante una procedura selettiva al termine di un corso di formazione diretto a tutto il personale che, avendo i requisiti di accesso alla procedura, ne faccia domanda. Al fine di assicurare una partecipazione attiva alla formazione, l'acquisizione della posizione economica avviene secondo l'ordine di graduatoria dei partecipanti definito in base alla valutazione conseguita dagli stessi nella prova finale di valutazione che si svolgerà a conclusione del corso, integrata a parità di punteggio, dall'anzianità di servizio.

7) Chi è ammesso a partecipare alla procedura per l'attribuzione della posizione economica?

È ammesso a partecipare alla procedura il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrato nell'Area dei Collaboratori, nell'Area degli Operatori o nell'Area degli Assistenti che, all'avvio

dell'anno scolastico in cui è indetta la selezione, abbia maturato nell'area un'anzianità di servizio di almeno cinque anni. Non è ammesso a partecipare il personale dell'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione.

8) Quando posso presentare la domanda?

Le istanze dovranno essere presentate unicamente in modalità telematica e potranno essere inoltrate dalle ore 12:00 del 14 novembre 2024 fino alle ore 23:59 del 13 dicembre 2024.

9) Per quale profilo professionale e rispetto a quale provincia è possibile presentare domanda di partecipazione?

Il candidato potrà presentare istanza di partecipazione solo per il profilo professionale di inquadramento e per la provincia di titolarità.

10) Il personale in servizio già titolare di posizione economica beneficia delle nuove posizioni economiche?

Il personale in servizio già titolare della prima o della seconda posizione economica in forza della previgente contrattazione collettiva mantiene la posizione economica in godimento e beneficia di rivalutazione mediante attribuzione dei nuovi valori previsti dal nuovo CCNL.

11) Il personale che risulta ancora collocato nelle graduatorie formulate sulla base della previgente disciplina e che abbia già espletato il corso di formazione beneficia delle nuove posizioni economiche?

Al personale ancora collocato nelle graduatorie formulate sulla base della previgente disciplina in materia e che abbia già superato il corso di formazione sarà attribuita la posizione economica con precedenza rispetto al personale che verrà selezionato con la procedura indetta in forza del decreto ministeriale.

12) Il personale ancora collocato nelle graduatorie formulate sulla base della previgente disciplina in materia e che non abbia già espletato il corso di formazione deve presentare una nuova domanda?

A differenza del personale che abbia già in precedenza superato il corso di formazione e che non sia stato dichiarato decaduto dalla procedura, il personale collocato nelle graduatorie definitive di cui agli Accordi nazionali del 2008 e del 2009 che non abbia iniziato o completato lo svolgimento del corso di formazione prescritto in base alla previgente disciplina contrattuale in materia è tenuto a presentare istanza di partecipazione alla nuova procedura.

13) Quali servizi vengono presi in considerazione nel calcolo dei cinque anni di anzianità di servizio richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per l'attribuzione della posizione economica?

Nel calcolo dei 5 anni vengono presi in considerazione i soli servizi (ruolo e non) prestati nell'area contrattuale in cui rientra il profilo professionale di attuale titolarità e per il quale si chiede l'attribuzione della posizione economica. Ad esempio: ai fini del computo del quinquennio di servizio (di ruolo o non) necessario per accedere alla procedura, l'assistente amministrativo può giovare anche degli anni di servizio svolti come assistente tecnico ma NON potrà giovare degli anni di servizio svolti come collaboratore e ciò perché, mentre i profili di assistente tecnico e di assistente amministrativo fanno parte della medesima area contrattuale, i profili di assistente e di collaboratore scolastico afferiscono a differenti aree contrattuali.

14) Il personale in posizione di collocamento fuori ruolo può presentare domanda di partecipazione?

Il personale collocato fuori ruolo è legittimato a partecipare alla procedura ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 4 del D.M. n. 140/2024 purché però all'avvio dell'anno scolastico in cui è indetta la procedura abbia maturato nell'area un'anzianità di servizio di almeno cinque anni.

15) Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo è utile ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio richiesta per partecipare alla procedura?

Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo è valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza. Pertanto, ai fini del computo del quinquennio di servizio concorre anche il tempo in cui il personale è collocato fuori ruolo.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali
per l'Umbria, la Basilicata e il Molise
LORO SEDI

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione
SEDE

Al Capo Dipartimento per le risorse,
l'organizzazione e l'innovazione digitale
SEDE

All'Unità di Missione per il PNRR
SEDE

OGGETTO: Modalità di attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all'interno delle Aree ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 12 luglio 2024, n. 140, registrato alla Corte dei conti con provvedimento del 06 agosto 2024, n. 2204.

Con la presente nota si comunica che, a far data da domani 14 novembre 2024, sarà pubblicato sul sito internet del Ministero il decreto ministeriale indicato in oggetto e che, a partire dalla medesima data, dalle ore 12:00, gli aspiranti potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione, secondo quanto indicato nel decreto.

Il decreto sarà altresì pubblicato sul sito internet degli UU.SS.RR. e degli Ambiti territoriali interessati, al fine di garantire la più ampia diffusione dello stesso.

Le istanze, che dovranno essere presentate unicamente in modalità telematica, potranno essere inoltrate fino alle ore 23:59 del 13 dicembre 2024.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto, alle procedure selettive per l'attribuzione di posizioni economiche potranno partecipare i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nell'Area dei Collaboratori, nell'Area degli Operatori o nell'Area degli Assistenti che, all'avvio dell'anno scolastico 2024/2025, abbiano già maturato nell'Area contrattuale di appartenenza un'anzianità di servizio utile ai fini giuridici di almeno cinque anni tra ruolo e preruolo.

Si rappresenta, altresì, che, per quanto concerne l'attribuzione della posizione economica nell'Area degli Operatori, in fase di prima applicazione della procedura potranno presentare domanda i dipendenti inquadrati nel profilo professionale di Operatore dei servizi agrari, con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturata nell'Area As del previgente ordinamento professionale.

Agli Uffici scolastici regionali, attraverso gli Ambiti territoriali, è attribuito il compito di provvedere, per le province di propria competenza, all'acquisizione delle domande presentate dagli interessati, alla verifica del possesso dei titoli di anzianità di servizio dichiarati dagli aspiranti per l'accesso e all'attribuzione del relativo punteggio ai sensi dell'Allegato <<C>> (articolo 7); pertanto, il punteggio per l'anzianità di servizio rileva esclusivamente quale titolo di preferenza, da far valere in caso di parità di punteggio ottenuto all'esito della prova finale di valutazione di cui all'articolo 12 del decreto.

Tutti i candidati in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 8 del decreto verranno avviati ai corsi di formazione, come definiti dall'Allegato <<D>>, a conclusione dei quali è previsto lo svolgimento di una prova finale di valutazione; con successiva comunicazione, verranno fornite, a cura della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ulteriori e più specifiche indicazioni in ordine alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione e della relativa prova finale.

In base agli esiti dell'anzidetta prova finale di valutazione, gli Uffici scolastici regionali, attraverso gli Ambiti territoriali, per le province di rispettiva competenza, provvederanno alla compilazione delle graduatorie degli aspiranti al beneficio economico. Nel solo caso di parità di punteggio, precede il candidato con maggiore anzianità di servizio. A parità di merito e di titoli di anzianità di servizio, come dichiarati ai sensi dell'Allegato <<C>>, la preferenza è determinata in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 (articolo 13).

Concluse le procedure selettive, le nuove posizioni economiche saranno attribuite, mediante scorrimento delle relative graduatorie nel corso del triennio di validità delle stesse, a favore dei soggetti collocati in posizione utile, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare e confluite nel Fondo per le posizioni economiche del personale A.T.A. di cui al decreto del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie 27 giugno 2024, n. 1198.

Si ritiene all'uopo opportuno porre in evidenza che gli Ambiti Territoriali, all'atto del conferimento delle nuove posizioni economiche, dovranno provvedere prioritariamente ad attribuire la posizione economica al personale, laddove ancora presente, collocato nelle graduatorie definitive di cui agli Accordi nazionali del 2008 e del 2009 che abbia già in precedenza superato il corso di



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

formazione e che non sia stato dichiarato decaduto dalla procedura, subordinatamente alla conservazione dei requisiti di ammissione e secondo l'ordine di graduatoria (articolo 4, comma 1 del decreto). Il personale in parola non deve presentare domanda ai fini del conseguimento del beneficio economico.

A ciò si aggiunga che, a norma dell'articolo 4, comma 2, il personale già utilmente collocato nelle graduatorie definitive di cui agli Accordi del 2008 e del 2009 e trasferito in altra provincia rispetto a quella di presentazione della domanda ha diritto all'attribuzione della posizione economica nella provincia di nuova titolarità. Con proprio avviso, gli Ambiti territoriali provvederanno a dare indicazione a detto personale sulle modalità di comunicazione delle condizioni previste dal menzionato disposto normativo.

Occorre, da ultimo, far presente che, a norma dell'articolo 14, comma 8 del decreto, le posizioni economiche cessano di essere corrisposte in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dal servizio del dipendente o in caso di progressione tra le aree. In tale ultima ipotesi, qualora il trattamento stipendiale spettante nella nuova area sia inferiore alla somma di posizione economica e trattamento stipendiale in godimento nella precedente area, il dipendente conserva *ad personam* – in tutto o in parte – la posizione economica in godimento fino a concorrenza del precedente trattamento economico (stipendio più posizione economica). La posizione economica conservata *ad personam* è riassorbita con il passaggio a posizione stipendiale successiva o, in caso di acquisizione di nuova posizione economica, nella nuova area di inquadramento.

Con la presente nota vengono trasmessi il Decreto Ministeriale 12 luglio 2024, n. 140 e i relativi allegati.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente presso gli Ambiti territoriali.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si resta a disposizione per ogni necessità.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo

MARIA
ASSUNTA
PALERMO
Ministero
dell'Istruzione
e del Merito
13.11.2024
17:29:44
GMT+02:00



